



## Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02108

Atto n. 3-02108 (con carattere d'urgenza)

Pubblicato il 18 novembre 2020, nella seduta n. 276

**BATTISTONI , CALIGIURI , BERARDI , CRAXI** - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

l'art. 16 della legge n. 157 del 1992 disciplina le aziende faunistico-venatorie e le attività agrituristiche venatorie. Le prime come soggetti non a fine di lucro, con finalità natura faunistiche, le altre, ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l'amm l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento;

come è noto, le aziende faunistico-venatorie adempiono agli obblighi previsti dalle r vigenti, in particolare incentivando l'incremento della fauna omeoterma, sia all'in proprio territorio, sia per l'irradiamento all'esterno del loro perimetro. Sono obbligate, prevedere una gestione responsabile del patrimonio faunistico, inteso come risorsa rir salvaguardare e ripristinare le diversità ambientali e le qualità dell'*habitat*, nonché rivit rianimare le zone rurali, recuperando quelle marginali, in modo da proporre la loro faunistico-ambientale, a scopo venatorio, come un fattore positivo ben integrato nel socio-economico e ambientale;

coloro che nelle riserve di diritto esercitano l'attività venatoria in esecuzione dei piani di a seguito dell'incarico ricevuto in tal senso in base alla legge, fondano il loro agire sui r natura e svolgono un'attività inderogabile e non rinviabile, facendosi carico di un responsabilità sociale ed economica;

d'altra parte, invece, la caccia viene intesa come attività sportiva che si pratica all'ap forma individuale;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020 il territorio è st in 3 diverse aree, note come zona gialla, arancione e rossa, con relative diverse impo restrizioni, in base al livello di rischio e dello scenario epidemico della zona interessata;

quindi, in tutto il territorio nazionale sono vietati gli spostamenti dalle ore 22 alle ore ! nelle zone rosse sono vietati tutti gli spostamenti, a qualsiasi ora, sia nel proprio cor verso i comuni limitrofi, ad eccezione di quelli per comprovati motivi di lavoro, nece salute. Resta comunque la possibilità, in tutte le zone, di svolgere individualment motoria, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra perso obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso tutelare il grande lavoro delle aziende f venatorie, permettendo loro di continuare a praticare l'attività venatoria, anche nelle zc al fine di preservare l'*habitat* naturale ed evitare ulteriori ingenti danni all'aq costituendo una situazione di necessità ai sensi delle misure anti COVID-19;

se non ritenga discriminatoria la possibilità di fare attività motoria all'aperto, individuale all'impossibilità di esercitare l'attività venatoria, rispettando i dettami dei proto COVID-19.